

ARTIGIANATO

Cgil Cisl Uil firmano una intesa sulla contrattazione

Cgil Cisl e Uil hanno raggiunto il 14 febbraio 2006 con le associazioni artigiane l'intesa applicativa dell'accordo interconfederale dell'artigianato del 17 marzo 2004. L'intesa definisce le finalità e i contenuti dei livelli di contrattazione. Al livello nazionale confederale è assegnato il compito di coordinare le politiche contrattuali per il settore artigiano, le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi (enti bilaterali). Ha inoltre titolarità per tutti i settori artigiani su diritti e sistema di relazioni sindacali, struttura contrattuale e retributiva, mercato del lavoro e formazione, ambiente e sicurezza. Il livello regionale confederale applica gli accordi nazionali alla realtà regionale. La categoria nazionale è titolare del contratto nazionale su diritti sindacali, inquadramento professionale, salario nazionale, orario di lavoro. Il contratto nazionale ha durata di quattro anni. La categoria regionale contratta la produttività del settore, (il secondo livello che sostituisce quello aziendale) e il recupero del differenziale dell'inflazione del biennio che diventa una voce contrattuale separata e solo con il rinnovo nazionale entrerà poi nei minimi contrattuali. L'intesa definisce inoltre procedure e tempi per lo svolgimento dei negoziati, indica l'inflazione concordata per l'anno 2005, il 2%, come parametro per stipulare il contratto nazionale, costituisce due commissioni nazionali per revisionare l'inquadramento professionale e definire le aggregazioni dei settori e il contratto di riferimento. I lavoratori dell'artigianato hanno il contratto scaduto dal 2005. In provincia di Brescia sono oltre 7.000 le aziende artigiane con più di 32.000 dipendenti. I lavoratori delle imprese artigiane metalmeccaniche sono circa 20.000.

Cgil Cisl Uil siglano un'intesa sull'artigianato

La Fiom non condivide

Il 22 febbraio 2006 il Coordinamento Nazionale Fiom dell'artigianato ha riaffermato la valutazione critica sulla riforma del sistema contrattuale definita con l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004.

Esso è stato riconfermato dall'intesa applicativa con un testo firmato dalle confederazioni Cgil Cisl e Uil con le associazioni artigiane il 14 febbraio 2006.

Avevamo avanzato alla Cgil la richiesta di rinviare la firma dell'intesa in modo da permettere, visti gli elementi di grande rilevanza presenti nell'intesa stessa un effettivo coinvolgimento delle strutture territoriali confederali e delle categorie e definire una posizione comune su come proseguire il confronto.

La Fiom esprime un giudizio negativo sull'idea che il differenziale tra l'inflazione concordata e quella reale potrà essere recuperata solo nei contratti regionali, dove si potranno realizzare, e solo dopo due anni. Si determineranno infatti differenze salariali tra regione e regione che potranno essere recuperate, con possibili interventi confederali, solo alla scadenza quadriennale del contratto.

Questo giudizio negativo è relativo anche alla scelta che assegna esclusivamente al livello regionale della contrattazione la negoziazione della produttività e che riconferma alla "bilateralità" un ruolo improprio sul mercato del lavoro.

La Fiom proporrà a Fim e Uilm di presentare alle controparti entro il mese di Aprile la piattaforma per il rinnovo del CCNL. All'interno di questa piattaforma dovranno essere inseriti i contenuti normativi già discussi e contemporaneamente contenere le richieste salariali che facciano riferimento alle richieste unitarie presentate nell'industria metalmeccanica e nelle altre categorie.

Nelle prossime settimane si terrà un'ulteriore riunione del Coordinamento Nazionale Fiom dell'artigianato e un'assemblea nazionale dei delegati metalmeccanici artigiani. All'ordine del giorno è fissata un'analisi della situazione del settore a partire dal rinnovo contrattuale.

ufficio vertenze



foto archivio ©Bresciafoto

LEGGE FALLIMENTARE

Il giudice non è più garante

Con la riforma spetta alle banche il potere di decidere. Contro i falliti nessun provvedimento

Il nuovo decreto legislativo che modifica la legge fallimentare in vigore dal 1942, entrerà in vigore a tutti gli effetti dal 15 giugno 2006. La riforma della legge fallimentare agisce in particolare per favorire gli imprenditori e non per garantire i creditori, infatti introduce "l'esdebitazione" cioè la possibilità al fallito di accollare alla collettività i propri debiti e poter riaprire nuove società senza dover rendere conto dei debiti effettuati, in pratica è una riforma che favorisce chi fa i debiti e penalizza i creditori, in primo luogo i lavoratori.

Il ruolo che viene attribuito al giudice non è più decisionale e di garanzia nei confronti dei creditori e della trasparenza della gestione finanziaria dell'impresa ma semplicemente un ruolo puramente di registrazione di atti amministrativi e giudiziari.

Il curatore fallimentare sostituisce nei poteri il giudice fallimentare, si dovrà accollare buona parte delle verifiche prima attribuite al tribunale agendo in sintonia con il comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori ha ampi poteri sull'esercizio e la verifica dello stato fallimentare, deliberando sulle singole questioni e anche sulle scelte o la modifica del curatore fallimentare, a maggioranza non dei creditori ma a maggioranza dei crediti, ad esempio le banche che in questi anni hanno fornito ampi crediti senza curarsi di ottenere dalle imprese garanzie serie.

Le procedure concorsuali (concordati preventivi) saranno decise dalla maggioranza dei crediti (come le banche) riducendo il peso degli altri creditori.

I crediti dei lavoratori saranno garantiti come oggi dal privilegio ma la riforma in vigore dal Luglio 2006 alza la soglia economica delle imprese che potranno essere dichiarate fallite ciò significa che molti lavoratori, dipendenti di aziende con un volume di affari più piccolo non potranno recuperare i loro crediti attraverso il fallimento ma dovranno tentare la strada del pignoramento dei beni di proprietà del fallito che offre molte meno garanzie. Inoltre si riducono i periodi sui quali il tribunale può intervenire per revocare decisioni prese (ad es. vendite di immobili o altro) dal fallito.

Dai due anni attuali si passa ad un anno prima del fallimento, in questo modo si tutela il fallito e si svuota di risorse il fallimento danneggiando i creditori.

Queste le modifiche principali apportate alla legge fallimentare. Ancora una volta il Governo è intervenuto per garantire gli imprenditori e penalizzare i lavoratori.

Tariffe per l'assistenza fiscale MOD.730 - UNICO - ICI/2006

La Fiom di Brescia, per l'anno 2006, visto il continuo aumento del numero degli iscritti che usufruiscono del servizio fiscale (CAAF CGIL), chiede un contributo pari a euro 4,50 per l'assistenza alla compilazione del modello 730 comprensivo di IVA e di euro 0,50 di solidarietà ad un progetto per la formazione di giovani adolescenti delle comunità rurali del Brasile. La quota rimanente del servizio è a carico della Fiom come previsto dalla convenzione con il CAAF CGIL.

ISCRITTI FIOM CGIL - BRESCIA

MOD. 730 - UNICO

Iscritto Fiom Dichiarante € 4,50*

Iscritto Fiom Coniuge..... € 4,50*

MOD. 730 - UNICO Congiunto (in aggiunta tariffa dichiarante)

Coniuge iscritto altre categorie CGIL

Fino a 10.000 Euro..... € 10,00*

Oltre 10.000 Euro € 17,00*

Coniuge NON Iscritto

Coniuge a carico Fiscale iscritto Fiom..... € 10,00*

Coniuge NON a carico Fiscale dell'Iscritto Fiom € 50,00*

ICI - Iscritto

Bollettini ICI fino a 3 fabbricati (righe) € 4,00*

Bollettini ICI ogni altro fabbricato (rigo) € 1,00*

Dichiarazioni ICI € 8,00*

NON ISCRITTI

MOD. 730 - UNICO - Dichiarante NON iscritto

Fino a 10.000 Euro..... € 50,00*

Oltre 10.000 Euro € 70,00*

MOD. 730 - Congiunto (In aggiunta alla tariffa del Dichiarante)

Coniuge NON Iscritto

Coniuge a carico Fiscale..... € 30,00*

Coniuge NON a carico Fiscale € 30,00*

ICI - NON iscritto

Bollettini ICI fino a 3 fabbricati (righe) € 7,00*

Bollettini ICI ogni altro fabbricato (rigo) € 2,00*

Dichiarazioni ICI € 16,00*

* gli importi sono comprensivi di IVA I Servizi - RED e ISEE sono gratuiti

Sanità dispari

La Regione Lombardia ha emanato il decreto n°15592 del 2003 che prevede a favore dei lavoratori delle aziende in crisi la riduzione del ticket su ricetta medica da 2 a 1 euro per tutti i lavoratori (e i familiari a carico) posti in cassa integrazione straordinaria, in mobilità e iscritti alle liste di disoccupazione, inoltre prevede l'esenzione del ticket per le visite ambulatoriali per i lavoratori disoccupati e posti in mobilità e non per quelli in cassa integrazione straordinaria seppure hanno lo stesso reddito. I lavoratori interessati devono sapere che per ottenere le riduzioni devono compilare una autocertificazione su apposito modulo (si può trovare presso l'Asl) e consegnarlo all'Asl di competenza.



Regione Lombardia

ADEGUAMENTO MASSIMALI CIGS E MOBILITÀ

Retribuzioni mensili fino ad Euro 1.797,31: Indennità mensile lorda Euro 830,77

Retribuzioni mensili superiori ad Euro 1.797,31: Indennità mensile lorda Euro 998,50

Gli importi netti sono ricavati dall'applicazione sui valori lordi della ritenuta previdenziale pari al 5,54%.

